CONVENZIONE DIDATTICA TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E

PER L'INSERIMENTO DELL'AZIENDA/ENTE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

DELLA FACOLTÀ DI

(struttura COMPLEMENTARE per servizi sanitari – fuori Regione Lazio)

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 06.10.1962, a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

l'Azienda/Ente
con sede legale in
C.F. d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata/o da

nato/a a il
per la carica domiciliato/a in

struttura accreditata con D.M. n. del e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
(non compilare nel caso di struttura pubblica)

VISTO

Il D.P.R. n. 382/1980 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica*" e ss.mm.ii.;

L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

Il D.Lgs. n. 368/1999 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,*

98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e ss.mm.ii.;

Il D.M. n. 270/2004 *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* e ss.mm.ii.;

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 68/2015 "*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*" e ss.mm.ii.;

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 402/2017 *"Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria"* e ss.mm.ii.;

Il verbale n. del della Giunta di Facoltà di
che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la stipula della presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Azienda/Ente

per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in

l'Università si avvale delle strutture e dei dirigenti dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 – Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:

a) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture (indicate nell'Allegato A quale parte integrante del presente accordo), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi;
b) l'Università può attribuire ai dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente, per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti

dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 3 – Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.
L'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività di formazione pratica in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività.
Il Responsabile della struttura interessata, dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile, presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 – Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.
L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.
Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART. 5 – Assicurazione per medici specializzandi

L'Università assicura lo specializzando contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Azienda/Ente si impegna ad informare tempestivamente il Direttore

del Dipartimento a cui afferisce la scuola di specializzazione oggetto della presente convenzione, il quale provvederà ad effettuare la segnalazione all'INAIL in conformità alla normativa vigente.

ART. 6 – Sorveglianza sanitaria

L'Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.
L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008.
Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 – Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il direttore della Scuola ed il responsabile della struttura interessata (dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati, in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 9 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 672/1972, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10 – Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11 – Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal giorno 1° novembre ed ha durata pari ad anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

LA RETTRICE	**IL LEGALE**
Prof.ssa Antonella Polimeni	**RAPPRESENTANTE**

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

Si ricorda che l'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata e **comprensiva di codici NSIS** delle strutture (UOC, UOS, ecc.) e delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.